

**GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “PRODOTTI PER STOMIA
ID.14PRE021”**

PRECISAZIONE DEL 31.08.2015

DOMANDE:

La maggior parte dei lotti prevedono una base d'asta molto bassa per molte delle aziende del settore con un distacco percentuale al ribasso molto elevato rispetto ai prezzi precedenti.

Capiamo l'esigenza di taglio della spesa pubblica, ma agendo in questo modo compromettete la partecipazione di alcune aziende violando il principio del favor participationis.

Chiediamo una rettifica delle basi d'asta di tutti lotti ad eccezione del lotto 7.

Al riguardo il lotto 7 risulta anomalo per due motivi.

Il primo è che le caratteristiche tecniche individuano due sole uniche aziende (Hollister e Convatec) violando il principio di concorrenzialità e chiediamo la rettifica della descrizione eliminando "senza utilizzo di taglienti".

Il secondo motivo è la base d'asta che rispetto agli altri lotti è alta e di conseguenza il valore del lotto stesso è sproporzionato rispetto agli altri.

Ribadiamo anche noi il concetto che la gara di per sè con la graduatoria massima di 5 aziende è lesiva del diritto concorrenziale ed è lesiva per i nuovi pazienti.

Il principio di libera scelta non è garantito perchè il paziente è costretto a scegliere tra 5 aziende. Inoltre non si comprende come verrà gestita la graduatoria.

Un nuovo paziente arriva con la prescrizione motivata di un prodotto che appartiene ad un'azienda che è seconda o terza o quarta o quinta in graduatoria. Cosa si fa in questi casi? Viene dato direttamente quel prodotto oppure si consenga il primo in graduatoria, dopo un mese se non va bene il paziente proverà il secondo in graduatoria e così via...?

Inoltre per i pazienti con prescrizione di prodotti che non sono in gara, come vi comportate?

Il principio di continuità terapeutica dovrebbe essere garantito, ma è possibile che una volta espletata la gara con prezzi più bassi non si provi a consegnare ai vecchi pazienti anche il prodotto meno caro del primo aggiudicatario?

RISPOSTE:

- 1) Si confermano i prezzi complessivi a base d'asta già indicati, che corrispondono ai fabbisogni presunti moltiplicati per gli attuali prezzi di fornitura dei dispositivi in uso. Ne deriva che per la gara in oggetto non è stato effettuato alcun taglio rispetto ai prezzi attualmente praticati dalle ditte fornitrici.

LOTTO N. 7

Si conferma la descrizione del lotto e si ricorda nel contempo che, in base a quanto già previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

Nel richiamare quanto già sopra specificato nel primo paragrafo, si conferma la base d'asta del lotto, calcolata in base ai prezzi unitari praticati dalla ditta attuale fornitrice.

Per quanto concerne le altre osservazioni, si conferma quanto già indicato nell'art. 1 delle Norme di partecipazione, per le motivazioni già esplicitate con Precisazione del 20.08.2015, pubblicata sul sito dell'EGAS a beneficio di tutti i concorrenti.